

Prot. n° 7194/20 GC/Pass/fst
FCA/Sviluppo e Realizzazione Opere e Patrimonio

Spett. le
PROVINCIA DI VICENZA
Area Tecnica
Servizio Rifiuti, VIA e VAS
Palazzo Godi – Nievo, contrà Gazzolle 1
36100 Vicenza
Alla c.a. del Responsabile del Procedimento p.a. Andrea Baldisseri
Pec: provincia.vicenza@cert.it-veneto.net

e, p.c.
Spett. le
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali
Ufficio Territoriale di Bologna
Viale Angelo Masini, 8
40126 – Bologna
Pec: uit.bologna@pec.mit.gov.it

Verona, 25 marzo 2020

OGGETTO: procedura di VIA ai sensi dell'art. 27-bis del D.L.gs. 152/2016 e ss. mm. ii.
Proponente – Lanaro Gianpietro.
Progetto – Ampliamento impianto recupero rifiuti speciali non pericolosi costituiti da inerti, terre e rocce da scavo e rifiuti recuperabili.
Localizzazione – comune di Torri di Quartesolo, via della Croce 28/30.
Comunicazione di avvenuta pubblicazione dell'aggiornamento della documentazione nel proprio sito web a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, ai sensi dell'art. 27 bis, commi 2 e 3, D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.
Vostra nota prot. 10140 del 2.03.2020.

Con riferimento alla nota prot. 10140 di data 2.03.2020 relativa all'oggetto, con la presente si conferma quanto già comunicato con la precedente nota prot. 21444 di data 25.06.2019, ovvero che l'espressione di un parere in merito al profilo ambientale non rientra nelle competenze di questa Società.

Ciò premesso, come peraltro già anticipato per le vie brevi, si rileva che ad oggi non è stato possibile compiere una dettagliata analisi dell'intervento, in quanto negli elaborati progettuali presenti sul link indicato, non viene rappresentata la fascia di rispetto e di conseguenza gli interventi in progetto previsti all'interno della stessa.

Per ogni utilità, si ritiene opportuno ricordare, in linea generale, per quanto di competenza in materia di tutela delle fasce di rispetto, ciò che è attualmente contemplato nella normativa vigente, che allo stato è sintetizzabile come segue.

Le distanze minime, inderogabili, da rispettare dal confine di proprietà autostradale, ovvero delle opere che la identificano (autostrada e sue pertinenze: scarpate, fossi di guardia etc.) sono:

- 1) mt 60,00 distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare nelle edificazioni all'esterno dei perimetri dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione. Tale vincolo è regolamentato dal D.M. n° 1404 del 1.4.1968;
- 2) mt 30,00 distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare nelle edificazioni all'interno del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione;
- 3) mt 30,00 distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare nella realizzazione di opere non costituenti edificazioni (parcheggi, viabilità interne, aree di manovra, ecc). In tale fascia di metri 30,00, possono essere autorizzate dal Ministero Infrastrutture e Trasporti - DGVCA, previa istruttoria della Società Concessionaria, recinzioni, sottoservizi (sia in attraversamento che in occupazione longitudinale), opere in verde, pali di illuminazione (alla distanza minima dal confine di proprietà autostradale pari alla loro altezza più un franco minimo di sicurezza del 10%) e essenze arboree (alla distanza minima dal confine autostradale pari al loro massimo sviluppo vegetativo più un franco di sicurezza del 10%).

Corre l'obbligo di segnalare, che ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 1404 del 1.04.1968 (punto 1) e come dichiarato nell'art. 3 comma 10 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 - Codice della Strada, con applicazione negli artt. 26 e 28 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada (punti 2 - 3), la distanza del vincolo della fascia di rispetto deve osservarsi dal confine della proprietà dell'infrastruttura stradale (fascia di esproprio del progetto approvato).

Tale vincolo non è inteso restrittivamente al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali che portano pregiudizio alla sicurezza del traffico e all'incolumità delle persone, ma è correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile dal Concessionario per l'esecuzione di opere, necessaria all'esercizio autostradale, senza limiti connessi alla presenza di costruzioni, traducendosi, ai sensi del D.M. n. 1404 del 1.04.1968 e del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 - Codice della Strada con relativo D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione), in un divieto assoluto di edificare entro e fuori terra, compresa anche la realizzazione di interventi che non si configurano come edificazioni ma che comunque non hanno i requisiti di assentibilità (es. posizionamento cumuli di materiale).

Nello specifico, da ciò che si è potuto desumere dai documenti consultabili, si evidenzia la non congruità tra la tavola "Stato di fatto" (rev. 4 novembre 2016) e la tavola 1 "Stato di fatto" (aggiornamento gennaio 2019) la cui denominazione "Progetto in sanatoria per una tettoia e dei container usati impropriamente per conto del Sig. Lanaro Gianpietro" non appare chiara. Negli elaborati grafici in parola infatti, non risulta omogenea la rappresentazione degli elementi disegnati in rosso.

Si segnala inoltre, che in ordine a **qualsiasi tipologia di intervento e di sanatoria per opere abusive o non conformi a quanto dichiarato** ricadenti all'interno della fascia di rispetto autostradale, è necessario l'ottenimento della preventiva autorizzazione da parte dell'ente tutore del vincolo - Ministero Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali - previa istruttoria e parere di competenza di questa Concessionaria.

Per quanto sopra, entro 30 gg. dal ricevimento della presente salvo Vostre diverse indicazioni, ai fini della prosecuzione dell'iter istruttorio, è indispensabile che venga prodotto dalla Ditta richiedente un elaborato con rappresentato il corretto rilievo dello stato dei luoghi, le opere previste dall'intervento in argomento e quelle eventualmente oggetto di possibile sanatoria, con sovrapposta la fascia di rispetto calcolata così come sopra indicato.

In esito alle risultanze riscontrabili si potrà procedere all'iter istruttorio della pratica che prevede il necessario coinvolgimento del concedente MIT-DGVCA, previa integrazione della documentazione come da elenco allegato, ovvero all'archiviazione per improcedibilità della stessa.

Infine, preliminarmente alla presentazione di quanto sopra richiesto, questa Società si rende disponibile a fornire ogni utile chiarimento (rif. p.a. Stefano Frigo 045/8272279 / stefano.frigo@autobspd.it).

Distinti saluti

Dott. Bruno Chiari
Direttore Generale

Bruno Chiari